

Pubblicato il 28712/2021
N. 02927/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02724/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2016, proposto da (...omissis...), rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Castiglioni e Antonio Sala della Cuna, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Riccardo Castiglioni in Milano, viale Bianca Maria, 25;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato;

per l'annullamento

- del decreto del 23 giugno 2016, Cat. 6D/20045/Div. P.A.S., notificato il 27 luglio 2016, con il quale il Questore della Provincia di Varese ha respinto l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021, tenutasi ai sensi dell'articolo 87, comma 4-*bis*, del codice del processo amministrativo, la dott.ssa Rosanna Perilli;
Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione, depositata dal Ministero dell'Interno in data 25 novembre 2021, a firma dell'avvocato dello Stato Isotta Vitelli Casella, la quale è considerata presente, ad ogni effetto, in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor (...omissis...) (d'ora in avanti solo <<il ricorrente>>) ha presentato alla Questura di Varese un'istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
In data 12 aprile 2016 la Questura di Varese ha comunicato al ricorrente di non poter accogliere l'istanza, per aver riscontrato che:
a) in data 8 maggio 1997 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio lo condannava, con il rito monitorio, per il reato di concorso in danneggiamento, alla pena della multa di euro 129,11;
b) in data 20 gennaio 2016 veniva deferito all'Autorità giudiziaria per aver falsamente dichiarato, nell'istanza di rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo, di non aver riportato condanne penali passate in giudicato.
In data 22 aprile 2016 il ricorrente ha prodotto osservazioni procedurali,

nelle quali ha sottolineato di aver commesso il reato di danneggiamento venti anni prima, quando era appena diciottenne, e che, in occasione della presentazione dell'istanza di rilascio del porto di fucile, non ha ritenuto, in assoluta buona fede, di dover dichiarare la condanna definitiva per un reato non ostativo al rilascio della licenza.

Il ricorrente ha inoltre evidenziato di aver tenuto, successivamente alla commissione di quel reato, una buona condotta di vita ed ha prospettato che il conseguimento della licenza di porto di fucile incrementerebbe le sue opportunità occupazionali.

Con decreto del 23 giugno 2016, notificato il 27 luglio 2016, il Questore di Varese ha respinto l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile, ritenendo che <<un giudizio prognostico, desumibile dai reati evidenziati in istruttoria, non consente di escludere la possibilità di un abuso delle armi da parte>> del ricorrente.

1.1. Con ricorso notificato il 26 ottobre 2016, depositato il 24 novembre 2016, il ricorrente ha domandato l'annullamento del provvedimento con il quale il Questore di Varese gli ha negato il rilascio della licenza di porto di fucile, per violazione della disciplina di settore, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione nonché per violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

In particolare, il ricorrente ha censurato l'automatismo ostativo che la Questura ha ricollegato alla condanna definitiva per il reato di danneggiamento e la mancata considerazione della sopravvenuta estinzione dello stesso, la quale sarebbe idonea ad elidere tutti gli effetti penali della condanna.

Il ricorrente ha censurato altresì che la Questura non avrebbe adeguatamente valutato, ai fini del giudizio prognostico di non affidabilità nel non abuso delle armi, la risalenza nel tempo, l'occasionalità e le concrete modalità di commissione del reato per il quale gli è stata irrogata la condanna definitiva.

1.2. Ha resistito formalmente al ricorso il Ministero dell'Interno.

1.3. Con ordinanza n. 1648 del 15 dicembre 2016 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, per insussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

1.4. In vista della trattazione del merito del giudizio, le parti non hanno svolto attività difensiva.

1.5. Alla camera di consiglio dell'1 dicembre 2021 - tenutasi ai sensi dell'articolo 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo - la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.

2. L'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attribuisce al Questore il potere discrezionale di ricusare la licenza di portare le armi a coloro che siano stati condannati per un delitto diverso da quelli più gravi, tassativamente indicati nel comma 1, ed a coloro che non diano affidamento di non abusarne.

Con le sentenze dell'11 febbraio 1981, n. 24, e del 16 dicembre 1993, n. 440, la Corte costituzionale ha affermato che la licenza di portare le armi costituisce un'eccezione al generale divieto di portarle al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, sancito dagli articoli 699 del codice di procedura penale e 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per cui deve ritenersi non irragionevole che il legislatore esiga la sussistenza di garanzie particolarmente stringenti per il rilascio del titolo di polizia.

La giurisprudenza ha evidenziato come il rilascio dell'autorizzazione al porto delle armi richiede che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali, di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico e delle regole della civile convivenza (Consiglio di Stato, Sezione III, 6 dicembre 2019, n. 8360).

La natura cautelare e preventiva del diniego di autorizzazione discende dal bisogno di apprestare una tutela avanzata ad interessi particolarmente delicati,

quali l'ordine pubblico, la tranquilla convivenza collettiva e l'incolumità delle persone e si realizza mediante la formulazione di un giudizio prognostico di affidabilità nell'utilizzo non abusivo delle armi, da effettuare *ex ante* ed in concreto, sulla scorta di tutti gli elementi disponibili al momento della sua elaborazione.

Affinché tale giudizio spieghi un'effettiva efficacia preventiva, è tuttavia necessario ricostruire un quadro indiziario quanto più completo possibile e valutare tutti gli elementi fattuali raccolti, in maniera non atomistica ma globale, al fine di ricostruire la personalità del soggetto e la sua capacità di meritarsi la piena fiducia nell'affidamento delle armi.

Nel vagliare l'istanza del privato, l'Amministrazione deve perciò condurre un'istruttoria congrua ed adeguata, di cui dare conto nella motivazione del provvedimento, che si spinga ad esaminare la condizione complessiva ed attuale del soggetto ed il percorso di vita dallo stesso compiuto successivamente agli episodi delittuosi contestati, specialmente ove questi siano risalenti nel tempo (Consiglio di Stato, Sezione III, 20 maggio 2020, n. 3199).

3. Alla luce di tali premesse, il ricorso è fondato.

Il diniego di rilascio della licenza di porto di fucile è stato adottato dalla Questura di Varese con esclusivo riferimento ad un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo in data 16 giugno 1997, per un fatto di concorso in un danneggiamento commesso nel 1996, quando il ricorrente era appena diventato maggiorenne.

In presenza di una condanna definitiva per un reato che il legislatore non ha considerato come ostativo al rilascio del titolo di polizia e dell'irrogazione di una lieve pena pecuniaria, interamente pagata, l'Amministrazione avrebbe pertanto dovuto individuare degli indicatori concreti dell'attuale inaffidabilità del richiedente.

E' vero che il giudizio di inaffidabilità del ricorrente nell'uso corretto delle armi può fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, atteso che il mero decorso del tempo è elemento neutro, di per sé non sufficiente a ridurre la portata offensiva delle condotte criminose ed a ripristinare il rapporto di fiducia che l'Amministrazione deve poter riporre in coloro che aspirano ad essere autorizzati a portare le armi.

Il giudizio prognostico di inaffidabilità, proprio perché finalizzato a prevedere gli sviluppi futuri della condotta del richiedente, deve essere elaborato tenendo in considerazione non solo le condotte passate ma tutti gli elementi riscontrabili al momento della sua formulazione.

Ove l'Amministrazione ritenga pertanto di fondare il giudizio prognostico sfavorevole su fatti di reato commessi molti anni prima rispetto alla presentazione dell'istanza, ha l'onere di valutare non solo la concreta gravità degli stessi ma anche se la loro portata offensiva sia ancora attuale e se gli stessi continuino a spiegare riflessi negativi sulla personalità del soggetto. I principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell'azione amministrativa impongono dunque all'Amministrazione di considerare rilevanti, ai fini del diniego della licenza di porto delle armi, le condanne riportate dal richiedente solo ove esse siano sintomatiche, per la loro gravità, per le modalità di commissione o per gli eventuali effetti indiretti sulla personalità del soggetto, di un'attuale inaffidabilità nel buon uso delle armi.

La Questura di Varese si è invece limitata a riferire la condanna definitiva per il reato di danneggiamento, senza esplicitare le motivazioni, espressamente stimulate dal ricorrente con la produzione delle osservazioni procedurali, per cui la stessa, pur essendo stata commessa venti anni prima, in una condizione di presumibile disagio giovanile, non essendo stata seguita da altre condanne o da segnalazioni di una condotta di vita improntata all'illegalità, <<non consente di escludere la possibilità di un abuso delle armi>>.

La Questura non ha neppure accertato se il fatto di danneggiamento sia stato commesso dal ricorrente con modalità violente, tali da essere pericolose per l'incolumità delle persone, per l'ordine pubblico o per la tranquilla convivenza collettiva.

Osserva il Collegio che l'attualità dell'inaffidabilità del ricorrente nel non abuso delle armi non si può evincere dalla circostanza che questi abbia omesso di dichiarare, in sede di istanza di rilascio della licenza di porto di fucile, di aver riportato una condanna penale definitiva per il reato di danneggiamento.

La Questura non ha infatti accertato se la condotta reticente tenuta dal ricorrente sia stata dolosa e dunque predisposta per eludere la normativa di settore o, come sostiene il ricorrente, sia stata commessa in assoluta buona fede: l'esecuzione della pena pecuniaria in seguito all'avvenuto pagamento e la non menzione del decreto penale di condanna nel casellario giudiziale sono infatti elementi astrattamente idonei a giustificare la buona fede del ricorrente. La Questura avrebbe comunque dovuto esplicitare anche le ragioni per cui la commissione di una condotta di falsità ideologica in atto pubblico sia idonea a minare l'affidabilità del ricorrente nel non abuso delle armi, mediante un'indagine complessiva sulla sua personalità, desumibile dalla condotta di vita tenuta successivamente alla condanna.

Le censure del ricorrente sono dunque tutte fondate, ad eccezione di quella relativa alla mancata considerazione, da parte della Questura, dell'estinzione del reato, ai sensi dell'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, attesa la sostanziale estraneità della misura cautelare e preventiva del diniego della licenza di porto delle armi agli effetti <<penali>> della condanna.

4. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato, al mero fine del riesame dell'istanza di rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo.

L'effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell'ordinare alla Questura di Varese di riesaminare l'istanza presentata dal ricorrente, alla luce delle carenze istruttorie e motivazionali sopra indicate.

5. Il mancato accertamento, allo stato, di un'effettiva soccombenza in senso sostanziale giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto del Questore di Varese del 23 giugno 2016, Cat. 6D/20045/Div. P.A.S..

Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore